

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5137 del 07/10/2022
Oggetto	Ditta TRED CARPI S.p.A., Via Remesina Esterna n. 27/a, Carpi (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5402 del 07/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno sette OTTOBRE 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **TRED CARPI S.P.A.**,
INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI,
SITA IN VIA REMESINA ESTERNA n. 27/A IN COMUNE DI CARPI (MO).

(RIF. INT. N. 122 / 02606140362)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamata la **Determinazione n. 3171 del 23/06/2021** di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta Tred Carpi S.p.A., avente sede legale in Via Remesina Esterna n.27/A in comune di Carpi (Mo), in qualità dei gestore dell’installazione che effettua attività di recupero di rifiuti pericolosi sita presso la sede legale del gestore;

richiamate la **Determinazione n. 2449 del 16/05/2022** e la **Determinazione n. 4045 del 08/08/2022** di modifica non sostanziale dell’AIA sopra citata;

vista la documentazione trasmessa dalla Ditta il 29/09/2021, assunta agli atti della scrivente col prot. n. 150291 del 29/09/2021, inviata in ottemperanza a quanto prescritto al punto D2.4.20

dell'Allegato I sopra citato, con cui si chiedeva di proporre uno “studio di fattibilità per un sistema di elaborazione del dato in continuo riferito a polveri, CFC e TOC che consenta il raffronto con i limiti previsti dal D.M. n. 230/2022, eventualmente impostando soglie di allarme al raggiungimento di una certa % limite”;

visto il contributo tecnico fornito dal Presidio Tematico Regionale Emissioni Industriali di Arpae in merito alla documentazione sopra citata, recante prot. n. 134950 del 16/08/2022, nel quale si evidenziava tra l'altro che, dalle analisi di messa a regime dell'emissione E1, sono risultati dati di portata ampiamente inferiori al valore massimo di 3.000 Nm³/h previsto in AIA;

vista la nota trasmessa dalla Ditta il 27/09/2022, assunta agli atti della scrivente col prot. n.157763 del 27/09/2022, con la quale, in merito a quanto sopra riportato, il gestore precisa che le soluzioni impiantistiche adottate riguardo la camera di macinazione hanno reso non più necessario l'incremento della portata massima autorizzato con la Determinazione n. 3171/2021 sopra citata, che resta di fatto variabile tra 150 e 300 Nm³/h, a fronte di un ricircolo interno di 650-800 Nm³/h e di una portata d'aria dell'intero sistema variabile tra 800 e 1.100 Nm³/h;

ritenendo pertanto opportuno **aggiornare il dato di portata massima di E1**, fissandolo a **1.100 Nm³/h** (valore massimo in caso di mancato funzionamento del sistema di ricircolo interno);

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 29/09/2022 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 161632 del 03/10/2022, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico, consistenti nell'**incremento del quantitativo di rifiuti pericolosi in ingresso all'operazione R12** dalle attuali 17.000 t/anno a **19.000 t/anno (+2.000 t/anno)**, senza modificare lo stoccaggio istantaneo autorizzato per i rifiuti pericolosi (3.000 t / 9.000 m³).

Attualmente la Ditta esegue l'operazione R12 per il trattamento di Raee della categoria 2 allegato V al D.Lgs. 49/14 (TV tubo catodico CRT e TV con schermo piatto FP); tuttavia, recentemente si è registrata una variazione della composizione merceologica in ingresso di questa tipologia di Raee, con un sensibile aumento del quantitativo ingressato di televisori, nonché della percentuale di schermi piatti rispetto ai tubi catodici (incremento dal 10% al 60% in pochi mesi). Questa è la ragione all'origine della modifica richiesta, finalizzata a continuare a ritirare e trattare con operazione R12 i televisori in giacenza nei centri di raccolta.

Il gestore precisa che:

- non sono previste modifiche del ciclo produttivo già autorizzato;
- la modifica si inquadra al punto 1.2.1 della Circolare prot. n. 187404/2008 della Regione Emilia Romagna come “*modifica non sostanziale*”, in quanto comporta l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia IPPC inferiore al valore della soglia definita al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, nonché inferiore al 50% della capacità massima autorizzata in AIA; infatti l'incremento proposto:
 - è inferiore alla soglia di 10 t/giorno, considerando un'operatività di riferimento di 260 giorni lavorati/anno (2.600 t/anno);
 - è inferiore al 50% della capacità di trattamento attualmente autorizzata (8.500 t/anno);

dato atto che il 29/09/2022 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopracitata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione”;

preso atto che le modifiche proposte non comportano alcuna variazione per quanto riguarda l'attività di trattamento di rifiuti, il consumo di materie prime, i consumi idrici ed energetici, le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, l'impatto acustico e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

dato atto che l'incremento proposto per il quantitativo massimo di rifiuti pericolosi da sottoporre all'operazione R12 si configura come "**modifica non sostanziale**" dell'AIA, ai sensi della V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 sopra citata;

risultando necessario aggiornare la tabella 1 di cui al punto D2.8.4 dell'Allegato I all'AIA;

preso atto del fatto che restano invariati tutti gli altri quantitativi massimi di rifiuti pericolosi e non pericolosi che il gestore può gestire, nonché il tonnellaggio e il volume massimo autorizzato per lo stoccaggio istantaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

dato atto che, a seguito dell'incremento proposto, è necessario **aggiornare l'importo della garanzia finanziaria** che il gestore deve prestare in riferimento all'operazione di recupero R12 di rifiuti pericolosi, che passa dagli attuali € 255.000,00 a € **285.000,00** (valore calcolato moltiplicando la nuova potenzialità di 19.000 t/anno per 15,00 €/t);

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

ritenendo opportuno aggiornare le prescrizioni generali relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA, in base alle previsioni dell'istruzione operativa Arpae I85006/ER "Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", rev.0 del 26/07/2022;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/01/2022 al 31/10/2022, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 108/2022 di conferimento alla dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Valentina Beltrame, responsabile di Arpae-SAC di Modena;
- come previsto dalla Determinazione del Direttore Generale n. D.D.G. n.100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Marina Mengoli, Responsabile di Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

l'incaricato di funzione determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 3171 del 23/06/2021 e ss. mm. a Tred Carpi S.p.A., avente sede legale in Via Remesina Esterna n. 27/A in comune di Carpi (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di recupero di rifiuti pericolosi, sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

a) il punto 11 della Determinazione di AIA è sostituito dal seguente:

11. il gestore, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n. 1991, è tenuto a presentare le garanzie finanziarie a favore di Arpae – Direzione Generale per gli importi e secondo le modalità di seguito riportati.

La garanzia finanziaria è applicata a ciascuna operazione indipendente, cioè non funzionale ad altre, effettuata presso l'impianto:

- € 40.000,00 (quarantamila/00 Euro) relativamente all'operazione di smaltimento D15 di rifiuti pericolosi (comprendente anche i rifiuti non pericolosi), valore calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate (160 t) per 250,00 €/t;
- € 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00 Euro) relativamente all'operazione di recupero R13 di rifiuti pericolosi (comprendente anche i rifiuti non pericolosi), valore calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate (900 t) per 250,00 €/t;
- € **285.000,00 (duecentottantacinquemila/00 Euro)** relativamente all'operazione di recupero R12 di rifiuti pericolosi, valore calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate (**19.000 t**) per 15,00 €/t;
- € 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00 Euro) relativamente all'operazione di recupero R12 di rifiuti non pericolosi, valore calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate (12.000 t) per 12,00 €/t;
- € 100.000,00 (centomila/00 Euro) relativamente alle operazioni di recupero R3, R4, R5 di rifiuti pericolosi, valore calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate (3.000 t) per 15,00 €/t. L'importo minimo è comunque pari a 100.000 euro;
- € 75.000,00 (settantacinquemila/00 Euro) relativamente alle operazioni di recupero R3, R4, R5 di rifiuti non pericolosi, valore calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate (1.250 t) per 12,00 €/t. L'importo minimo è comunque pari a 75.000 euro.

La garanzia finanziaria deve essere costituita, come indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13 ottobre 2003, in uno dei seguenti modi:

- reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD23/05/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/03/1936 n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
- appendice alle polizze in essere.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni; l'efficacia della garanzia potrà essere estesa alle obbligazioni del contraente

derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione da parte di ARPAE di Modena, previa integrazione accettata dalle parti.

L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

- del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di aver ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE761/01 e ss.mm.ii..

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE di Modena in data precedente la scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività, in caso di mancato adempimento entro il termine prescritto, ARPAE di Modena provvederà alla revoca dell'autorizzazione.

ARPAE di Modena provvederà a comunicare formalmente l'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria.

b) il gestore è tenuto ad **aggiornare entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento** la garanzia finanziaria già prestata a favore di Arpae – Direzione Generale per l'operazione di recupero R12 di rifiuti pericolosi, secondo l'importo e le modalità riportate al punto 11 della Determinazione di AIA come modificata al precedente punto a);

c) la sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I è **integralmente sostituita dalla seguente:**

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 – macinazione frigoriferi (recupero)	PUNTO DI EMISSIONE E2 – caldaia strippaggio carboni	PUNTI DI EMISSIONE E4 – apertura tubi catodici + linea schermi piatti
Messa a regime	-	a regime	a regime	§
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	1.100 *	500	2.100
Altezza minima (m)	---	8	8	6
Durata (h/g)	---	16	16	16
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	5 **	5	5
CFC (mg/Nm ³)	UNI EN 13649	10 **	---	---
CFC (g/h)	UNI EN 13649	25 **	---	---
Pentano (mg/Nm ³)	UNI EN 13649	compreso in COT	---	---
COV come COT (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	15 **	---	---
Mercurio (µg/Nm ³)	UNI EN 13211-1:2003 UNI CEN/TS 17286/2019 UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)	---	---	7
Impianto di depurazione	---	Adsorbitore a carboni attivi con rigenerazione + impianto a condensazione criogenica	---	Filtro a tessuto + adsorbitore a carboni attivi
Frequenza autocontrolli	-	semestrale	-	trimestrale per Hg semestrale per polveri e portata

* normalmente la portata non va oltre **300 Nm³/h**, per effetto di un ricircolo interno al sistema di trattamento di circa 800 Nm³/h.

** da monitorare in continuo e verificare fiscalmente con metodo discontinuo (semestrale).

§ si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** e **D2.4.4**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E7 – dissassemblaggio linea trattamento piccoli elettrodomestici	PUNTO DI EMISSIONE E8 – apertura tubi catodici + aspirazione polveri fluorescenti	PUNTI DI EMISSIONE E9 – trattamento vetro di recupero
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	2.500	2.000	22.500
Altezza minima (m)		8	8	8
Durata (h/g)	---	16	16	16
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	---	5	5	10
Mercurio (µg/Nm ³)	UNI EN 13211-1:2003 ; UNI CEN/TS 17286/2019 ; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)	7	---	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto + filtro a carboni attivi	Filtro a cartucce + filtro a maniche	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	trimestrale per Hg semestrale per polveri e portata	semestrale	semestrale

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell’installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell’Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)
Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente.

Conformemente a quanto indicato nell’Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell’Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l’inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell’Autorità Competente (Arpae SAC).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quanto meno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 m e 1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di

persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione)

possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

Per gli inquinanti e i parametri riportati, oltre ai metodi di misura indicati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati al punto 1,
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati al medesimo punto 1.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati al punto 1, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae-SAC di Modena, sentita l'Autorità competente per il controllo (Arpae-APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Carpi.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Carpi i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, in particolare:
 - per l'emissione **E4** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime nel nuovo assetto (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda).

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

5. Qualora non fosse possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei

termini citati ed indicando le nuove date; decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.

6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.
Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.
8. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale.
9. La **sostituzione del carbone attivo a servizio delle emissioni in atmosfera E4 ed E7** (che dovrà essere rigenerato o smaltito al raggiungimento di un aumento in peso del 20%) deve risultare dalle annotazioni effettuate dalla Ditta sul registro di carico/scarico dei rifiuti oppure dai documenti attestanti il suo invio alla rigenerazione.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

10. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al

ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertare attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

11. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'installazione l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

12. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da Arpae-APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'installazione e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per almeno 5 anni.

13. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni; la data di fermata deve inoltre essere annotata sul Registro degli autocontrolli.

Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
 - b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.
14. Il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.
15. L'Azienda è tenuta ad effettuare pulizie periodiche dei piazzali al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.
16. Per le emissioni E4 ed E7 deve essere applicata la procedura per il monitoraggio dell'inquinante mercurio (Hg) con relativa registrazione su format ad uso interno, a cadenza settimanale.

SOSTANZE LESIVE PER L'OZONO – D.M. n. 230 del 20/09/2002

17. L'emissione E1 deve essere dotata di strumentazione che effettui le verifiche previste dal D.M. n. 230/2002 (campionamento e analisi in continuo del materiale particellare e delle sostanze lesive (CFC)), collocata in un tratto che escluda l'apporto di aria di asciugatura, ovvero tarato in modo che tenga conto della diluizione. La strumentazione deve anche verificare il rispetto del limite delle TOC, in cui è compreso il pentano.
È facoltà del gestore, sulla base dei gas propellenti contenuti nelle schiume, monitorare per i CFC unicamente un tracciante pertinente, rappresentativo e significativo (ad es. Freon R11).
18. La strumentazione di rilevamento deve essere dotata di sistemi di registrazione grafica dei valori rilevati funzionanti in continuo:
- a. i sistemi di registrazione devono funzionare in modo continuo (anche durante le fermate degli impianti di abbattimento) ad esclusione dei periodi di chiusura dell'impianto;
 - b. le registrazioni datate e firmate dalla direzione dello stabilimento devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per un anno. In alternativa è ammessa la conservazione su supporti elettronici delle registrazioni a condizione che siano certificati come non modificabili a posteriori.
19. Il gestore deve verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature di misura in continuo e controllarne periodicamente la risposta sull'intero campo di misura, con periodicità almeno annuale utilizzando gli autocontrolli discontinui fiscali.
20. Dovranno essere comunicate/confermate le procedure utilizzate dal gestore riguardo la rigenerazione/sostituzione del carbone attivo nonché le altre informazioni ritenute rilevanti e correlate nell'ambito del report annuale.
21. Il sistema di campionamento:
- a. deve essere in grado di prelevare un campione rappresentativo del flusso gassoso da analizzare;
 - b. deve far arrivare il campione alle apparecchiature di analisi in modo che il SOV non sia sostanzialmente modificato rispetto al punto di prelievo;

- c. deve fornire alle apparecchiature di analisi un flusso di gas fisicamente adatto agli analizzatori;
- d. i componenti del sistema di campionamento devono essere eventualmente raffreddati affinché mantengano una temperatura controllata non superiore a 30 °C.
22. Per l'analisi dei campioni di relativamente alle sostanze lesive per l'ozono deve essere adottata la tecnica strumentale, a disposizione, più opportuna. Si deve prevedere l'utilizzo di un gascromatografo accoppiato ad un idoneo sistema di iniezione oppure uno spettrofotometro IR con misura in continuo.

d) la tabella 1 di cui al punto 4 della sezione D2.8 "gestione dei rifiuti" dell'Allegato I è **sostituita dalla seguente:**

Tab. 1. Operazioni di recupero R3, R4, R5, R12 e R13 – Rifiuti pericolosi

codice EER	Modalità di stoccaggio	Operazione autorizzata	Quantitativo trattato	Stoccaggio istantaneo					
16.02.13* 16.02.15* 20.01.35* 20.01.21*	In ceste metalliche, cassoni, imballati su bancale. Se stoccati all'aperto solo su superficie cementata/asfaltata e con telo di copertura impermeabile in area servita da raccolta e trattamento acque di dilavamento	R12, R13	19.000 t/anno	3.000 t	9.000 m ³				
16.05.04*	In contenitori di metallo, bombole. In box appositi muniti di copertura.								
16.02.09* 16.02.10*	Se stoccati all'aperto solo su superficie cementata/asfaltata e con telo di copertura impermeabile in area servita da raccolta e trattamento acque di dilavamento								
16.02.11* 20.01.23*	Su superficie impermeabilizzata in area servita da raccolta e trattamento acque di dilavamento								
20.01.21*	In box metallici tipo neon box, in cartoni, in big bags								
13.02.05*	In fusti metallici								
14.06.01* 16.05.04*	In fusti di metallo, bombole								
16.01.21* 16.06.01* 16.06.02* 16.06.03* 20.01.33*	In cassoni, fusti in plastica								
16.02.13* 16.02.15* 20.01.35*	In ceste metalliche, cassoni, imballati su bancale. Se stoccati all'aperto solo su superficie cementata/asfaltata e con telo di copertura impermeabile in area servita da raccolta e trattamento acque di dilavamento					R3, R4, R5, R13	3.000 t/anno		
19.12.11*	Al coperto in contenitori metallici o cassoni								
16.02.09* 16.02.10*	Se stoccati all'aperto solo su superficie cementata/asfaltata e con telo di copertura impermeabile in area servita da raccolta e trattamento acque di dilavamento								
16.02.11* 20.01.23*	Su superficie impermeabilizzata in area servita da raccolta e trattamento acque di dilavamento								
Totale			22.000 t/anno	3.000 t	9.000 m³				

* rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

- di stabilire che il presente provvedimento è valido fino al **30/06/2033**, a condizione che sia mantenuta la certificazione UNI EN ISO 14001 di cui il gestore è attualmente in possesso (diversamente sarà valido fino al 30/06/2031);

- di fare salvo il disposto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 3171 del 23/06/2021, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Tred Carpi S.p.A. e al Comune di Carpi tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione delle Terre d’Argine;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae.

L’INCARICATO DI FUNZIONE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.